

A CIASCUNO IL SUO! BREVI NOTE SUL RECENTE, TRAGICO CASO MILANESE DI “PENA NATURALE”

di Nicola Recchia

Il contributo prende le mosse da un recente tragico caso milanese nel quale una madre ha investito, causando conseguenze gravissime e irreparabili, il figlio neonato e dalla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero competente. Si discute dei possibili esiti di questa richiesta, interrogandosi sulla possibilità di sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale in materia di pena naturale, nonostante la recente pronuncia di infondatezza in questa materia della Corte. Si analizza il ruolo che la Corte costituzionale potrebbe assumere rispetto alla pena naturale, prima di concludere con una proposta puntuale di intervento legislativo.

SOMMARIO: 1. Il tragico ritorno d’attualità della pena naturale. – 2. L’importanza delle questioni di legittimità costituzionale non accolte. – 3. Tra diritto e senso di (in)giustizia. – 4. Riavviare il dialogo. – 5. Assicurare la legittimità costituzionale. – 6. Riscrivere l’ordinamento. – 7. Riflessioni conclusive.

1. Il tragico ritorno d’attualità della pena naturale.

Le recenti pagine di cronaca hanno riportato l’attenzione scientifica e sociale sul tema della pena naturale a seguito della pubblicazione della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per un tragico incidente accaduto nel luglio dello scorso anno¹.

Nella prima mattinata, nel fare manovra all’interno del cortile privato per lasciare l’abitazione, una madre non si avvertiva della presenza, pochi metri più avanti del veicolo, del suo bambino di diciotto mesi, finendo per travolgerlo sotto una ruota anteriore. I soccorsi, prontamente allertati, e l’intervento dei medici non riuscivano a scongiurare plurime lesioni gravissime ed irreversibili per il piccolo, puntualmente quanto dolorosamente elencate nel provvedimento, il quale è ora purtroppo destinato – come attestato dalla relazione medica esaminata dalla procura – «ad essere gravemente menomato per tutta la vita sotto più punti di vista».

¹ La richiesta di archiviazione, oltre che ampiamente ripresa per stralci nella stampa quotidiana, è stata pubblicata integralmente il 20 giugno 2025 da *Giurisprudenza penale*, al seguente [link](#).

Se non si trattasse della reale e dolorosa sventura di persone in carne ed ossa, si sarebbe portati a qualificarlo come un “caso da manuale”, di quelli cui la dottrina fa ricorso nelle lezioni universitarie o nei manuali² per far comprendere agli studenti cosa si intenda per pena naturale e quali questioni ponga per il diritto penale.

Tanto ovvia la presenza delle stigmate classiche della pena naturale, che la richiesta di archiviazione non si incarica nemmeno, pedantemente, di elencarle: il rapporto strettissimo che intercorre tra autore del reato e persona offesa dal reato; l'enormità delle conseguenze patite dalla persona offesa e della correlata sofferenza e rimorso del reo; l'assoluta lievità del profilo di colpa, generica e incosciente, imputabile al reo.

Prima di arrivare alle soluzioni prospettate dal pubblico ministero milanese e alle motivazioni che sorreggerebbero, quale soluzione preferita, l'archiviazione delle indagini, occorre però confrontarsi con la recente sentenza della Corte costituzionale, chiamata a esprimersi per la prima volta sul tema della pena naturale, la quale costituisce naturalmente uno snodo fondamentale anche nelle riflessioni della procura milanese.

2. L'importanza delle questioni di legittimità costituzionale non accolte.

Il 20 febbraio 2023 il Tribunale di Firenze sollevava questioni di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 529 c.p.p. «nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l'agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso»³.

Sotto diversi profili il caso fiorentino si distingueva da quello milanese e soprattutto si allontanava dal nucleo duro di casi rispetto ai quali è più arduo che vi sia dissenso quanto all'inutilità dell'irrogazione di pena da parte dell'ordinamento giuridico⁴.

Nel caso di specie, infatti, si discuteva della responsabilità penale, tra gli altri a titolo di omicidio colposo aggravato, di uno zio, imprenditore edile, per la morte del nipote, avvenuta su un cantiere nel quale stava lavorando alle sue dipendenze in assenza, stando al capo d'imputazione, dei basilari presidi antinfortunistici e in violazione di plurime disposizioni specifiche vigenti in questo ambito.

Tali questioni sono state dichiarate infondate con la sentenza n. 48 del 6 marzo 2024⁵.

² Ricorre a questo esempio MANES (2024b), p. 217, puntualmente citato nella richiesta di archiviazione.

³ L'ordinanza era pubblicata da *Sistema penale* il 18 aprile 2023, con nota di AIMI. Sull'ordinanza cfr. anche FLORIO (2023b), p. 1 ss.; ZINCANI (2023), p. 1 ss.

⁴ Si vedano, ad esempio, i dubbi di PADOVANI (2024), § 3, sulla riconducibilità di tale caso alla categoria della pena naturale.

⁵ Si vedano le note di commento di FLORIO (2024), p. 1079 ss.; MANTOVANI (2024), p. 37 ss.; PADOVANI (2024); PENCO (2024), p. 1453 ss.; PERRONE (2024), p. 772 ss.; ZINCANI (2024), p. 1 ss.

Sarebbe, tuttavia, errato fermarsi a questo dispositivo per apprezzare la significatività dell'ordinanza del Tribunale fiorentino.

A prescindere dall'indiscutibile merito di questa ordinanza di aver ridestato l'interesse scientifico della dottrina per un tema forse per molto tempo negletto nella discussione scientifica⁶, la sentenza di infondatezza ha consegnato in controluce il possibile perimetro di una questione in materia di pena naturale che la Corte potrebbe essere più propensa ad accogliere.

Prima ancora, la sentenza ha segnato uno snodo fondamentale disattendendo l'eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato volta a liquidare – *in limine e sine die* – il tema della legittimità costituzionale della mancata previsione di un qualsiasi rilievo per i casi di pena naturale con una stringata inammissibilità che lo relegasse al dominio esclusivo del legislatore, all'ampia – se non sconfinata – discrezionalità nella definizione della politica criminale.

Nella stessa dottrina, una tale decisione era stata vaticinata, proprio sull'assunto che il tema posto dal giudice rimettente, pur certamente rilevante, aprisse a tali e tante possibili soluzioni da non poter essere in alcun modo affrontato dalla Corte costituzionale⁷.

Eppure, di recente tale Corte ha sempre più chiaramente tracciato – con un vero e proprio *revirement* rispetto alla giurisprudenza più risalente – un metro di giudizio ben più pregnante rispetto alla latitudine della discrezionalità legislativa in materia penale.

Si è affermato nella sentenza n. 46 del 2024 che «[d]iscrezionalità, tuttavia, non equivale ad arbitrio» e che il controllo della Corte sull'esercizio del potere legislativo in conformità ai limiti fissati dalla Costituzione va esercitato «con tanta maggiore attenzione, quanto più la legge incida sui diritti fondamentali della persona», come «paradigmaticamente accade rispetto alle leggi penali, che sono sempre suscettibili di incidere, oltre che su vari altri diritti fondamentali, sulla libertà personale dei loro destinatari»⁸.

Dunque, la Corte non ha imboccato rispetto all'ordinanza fiorentina il *commodus discessus* rappresentato dalla possibilità di rinviare il tema – invero di significativa complessità – del riconoscimento nel nostro ordinamento della pena naturale all'apprezzamento legislativo, con ciò manifestando che rispetto ad esso una risposta, nel merito, può giungere anche dal giudice costituzionale.

Di qui la via della infondatezza non per sbarrare la strada ad un intervento futuro della Corte, posto che la complessità dell'intervento tecnico sarebbe rimasta identica con riguardo a qualsiasi perimetrazione dei casi di pena naturale, ma per definire chiaramente quali punti della specifica vicenda *a quo* e della relativa ordinanza di

⁶ Oltre alle note già citate all'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale e alla sentenza della Corte costituzionale, si veda il recente lavoro monografico di FLORIO (2025), e i contributi di CATERINI (2025), p. 1 ss.; CATERINI-GALLO (2025), p. 1 ss.; FORNASARI (2025), p. 137 ss.; ID. (in corso di pubblicazione); GALLO (2025), p. 1 ss.

⁷ In questo senso FLORIO (2023b), p. 32 ss.; PELISSERO (2023), p. 1373.

⁸ Sulla rilevanza di tali affermazioni della Corte costituzionale cfr. MANES (2023), p. 5 ss. Sottolinea gli aspetti di novità della sentenza, pur in chiave fortemente critica, FRANCESCOTTI (2024), p. 1 ss., spec. p. 6 ss. Ritieni, invece, che si tratti di affermazioni senza «portata innovativa» CANZIAN (2024), p. 1204.

rimessione costituzionale impedivano una decisione di accoglimento da parte della Corte⁹.

Il primo attiene all'estensione del *petitum* della questione di legittimità costituzionale a qualsiasi reato colposo, finanche quindi alle contravvenzioni, senza distinzione alcuna legata alle forme, di diversa gravità, di colpa cosciente o specifica/professionale¹⁰.

Il secondo concerne l'estensione del *petitum* con riguardo al legame intercorrente tra soggetto attivo e passivo del reato, parametrato sul concetto normativo di «prossimo congiunto» di cui all'art. 307, quarto comma, c.p., dunque «ben oltre la famiglia nucleare»¹¹.

Terzo e ultimo punto è l'individuazione della stessa disposizione censurata, l'art. 529 c.p.p., al fine di chiedere un intervento alla Corte che consenta al giudice rimettente di emettere sentenza di non doversi procedere in favore del soggetto attivo che abbia cagionato per colpa la morte del congiunto. Una soluzione, dunque, processuale che risparmia all'autore del reato non solo la concreta esecuzione della pena o anche la sola sua inflizione, ma altresì la sofferenza intrinsecamente associata all'instaurazione o alla prosecuzione del processo¹².

Tale incisiva perimetrazione della pena naturale nella visione della Corte costituzionale è stata oggetto di serrate critiche da parte della dottrina¹³.

Quanto al primo punto, si è osservato come non pare difficile immaginare, anche sulla scorta dell'approfondimento comparato e delle stesse proposte legislative italiane, ipotesi di rilevanza della pena naturale sinanche rispetto ai reati dolosi¹⁴. Anche restringendo ai soli reati colposi, come fatto dal giudice rimettente, sarebbe poi oltremodo difficile comprendere la fattibilità di ulteriori sotto-perimetrazioni, lungo il crinale oltretutto tutt'altro che perspicuo della distinzione tra colpa generica e colpa specifica¹⁵.

⁹ Così anche ZINCANI (2024), il quale osserva come «[t]utto lascia supporre che la Corte Costituzionale, laddove fosse sollevata una nuova questione di legittimità, nel rispetto dei tre paletti sopra richiamati, sarebbe pronta a riconoscerne la fondatezza». Nello stesso senso, pur in termini dubitativi, FLORIO (2025), p. 262, «sembra effettivamente potersi scorgere una qualche apertura nei confronti della potenziale accoglibilità futura della questione, ove la stessa venisse diversamente modulata». Per una opposta lettura della sentenza cfr. PENCO (2024), p. 1489, per il quale invece «anche in presenza di una riformulazione più accorta delle censure di legittimità» la Corte non potrebbe «uscire da questa *impasse*» e «di fronte all'ampio ventaglio di soluzioni possibili, nessuna delle quali fondata su evidenti "ragioni costituzionali", il giudizio della Consulta, nuovamente non potrebbe che arrestarsi».

¹⁰ Favorevole ad una differenziazione per tipologia di colpa, quantomeno rispetto al crinale colpa cosciente o incosciente, PADOVANI (2024), § 3.

¹¹ Condivide il giudizio della Corte, ritenendo che il riferimento operato dall'ordinanza di rimessione prospettasse «uno spettro eccessivamente ampio, e perciò intrinsecamente equivoco», PADOVANI (2024), § 4.

¹² L'erroneità dell'individuazione della disposizione da far oggetto del giudizio di costituzionalità è unanimemente riconosciuta anche in dottrina, cfr. Cfr. FLORIO (2025), p.276; PADOVANI (2024), § 2; ZINCANI (2023), p., 15.

¹³ FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 10, osserva come «il perimetro delineato sembra davvero oltremodo restrittivo».

¹⁴ Cfr. FLORIO (2025), p. 271 s.; PERRONE (2024), p. 776 s.

¹⁵ Cfr. FLORIO (2025), p. 265 ss., che stigmatizza la decisione della Corte come «una presa di posizione più

Anche con riguardo al secondo punto, vi è chi ha osservato come, tutt'al contrario, fin troppo timida era stata l'ordinanza di rimessione nel fermarsi ai prossimi congiunti, potendosi verificare casi di indicibili sofferenze personali per il soggetto attivo del reato anche rispetto a casi nei quali questi sia legato da relazioni amorose o finanche amicali alla persona offesa¹⁶.

Sul terzo punto, pur nella generalizzata condivisione del giudizio della Corte circa l'inesattezza della disposizione censurata dal giudice rimettente, si è stigmatizzata la chiusura della Corte a qualsiasi soluzione processuale¹⁷, pur accolta in altri ordinamenti, e altresì il passaggio – indubbiamente problematico – circa la mancata dimostrazione dell'insufficienza della previsione non solo e non tanto di un'esimente di carattere sostanziale, ma finanche di una mera circostanza attenuante soggettiva¹⁸.

Si tratta di critiche che sarebbero convintamente da sottoscrivere qualora si rivolgersero a un progetto legislativo di riconoscimento nel nostro ordinamento della pena naturale.

Occorre, tuttavia, reconsiderarle alla luce dello specifico compito istituzionale al quale è chiamata la Corte costituzionale nel nostro ordinamento democratico.

A differenza della dottrina, la quale è competente a proporre, senza alcun vincolo istituzionale ma soggetta solo all'ideale di verità, la soluzione migliore al legislatore, il giudice costituzionale è chiamato a fissare soltanto i paletti esterni del costituzionalmente illegittimo, all'interno dei quali è il gioco democratico a fissare la scelta legislativa tra una pluralità di modelli tutti costituzionalmente legittimi. In altri termini, alla Corte costituzionale si chiede di affermare il *constitutional minimum* sottratto alla regola democratica, non certo di riscrivere l'ordinamento secondo la *maximum rationality* offerta dalla riflessione scientifica e dottrinale.

Diviene allora importante evidenziare il passaggio motivazionale, significativamente posto all'inizio dell'esame del merito, nel quale la Corte afferma come l'ordinanza di rimessione esponga «un *petitum* talmente ampio da risultare incompatibile con la tesi della sussistenza di un corrispondente vincolo costituzionale». Non si tratta di non condividere o di contrastare l'opportunità di un riconoscimento ampio della pena naturale, che spazi fino ai lidi dei reati dolosi e contempli anche rapporti diversi da quelli familiari, quanto di riconoscere che il passo cui è chiamata la Corte è anzitutto quello di attestare per la prima volta, a quasi settant'anni dall'inizio della sua attività, l'intollerabilità costituzionale della mancata valorizzazione, in una qualche forma, della pena naturale e che tale passo, nel rispetto istituzionale per il legislatore democraticamente legittimato, deve verosimilmente attestarsi sul nucleo duro dei casi di pena naturale.

Altrettanto significativo, allora, è che la Corte affermi che la valutazione circa l'intollerabile ampiezza del *petitum* trovi «conferma nelle caratteristiche peculiari della fattispecie oggetto del giudizio principale». In effetti, visti gli autorevoli dubbi espressi

ideologica che altro», frutto di una caduta in una «fallacia logico-argomentativa».

¹⁶ Cfr. FLORIO (2025), p. 272 ss.

¹⁷ Cfr. FLORIO (2025), p.276 s.

¹⁸ Cfr. FLORIO (2025), p. 262 s.

in dottrina circa la stessa riconducibilità del caso fiorentino alle ipotesi di pena naturale¹⁹, è difficile non condividere la ritrosia della Corte nel farne il caso che – a 94 anni dal Codice Rocco e a 68 dall’inizio delle attività della Corte – finalmente determina il riconoscimento dell’indispensabilità costituzionale dell’istituto.

Il *favor* della dottrina maggioritaria nei confronti di tale passo non deve metterne in ombra la delicatezza; si tratta d’altronde di un intervento sinora mai compiuto da altri giudici costituzionali e di un istituto che nonostante l’ampia attestazione comparata non trova riconoscimento alcuno – o comunque trova limitatissimo riconoscimento – in molti ordinamenti liberal-democratici anche europei²⁰.

In questa prospettiva, di netta differenziazione tra i compiti della Corte costituzionale e quelli del legislatore, occorre formulare altresì giudizi di opportunità o anche semplice capacità da parte del giudice costituzionale di intervenire in materia. Non può non convenirsi con i dubbi autorevolmente espressi sulla «possibilità di attribuire alla ‘sartoria’ della Corte costituzionale la confezione dell’abito normativo necessario per rivestire la ‘pena naturale’», con la conseguenza che «per questo genere di vestiti forse è indispensabile la ‘sartoria’ legislativa»²¹, qualora ci si riferisca alla possibilità che la Corte sia chiamata a confezionare con i suoi mezzi, istituzionalmente limitati, il perfetto abito normativo da far vestire alla pena naturale. Ciò, tuttavia, non deve essere nemmeno richiesto al giudice costituzionale, il quale è chiamato piuttosto a prestare – per restare nella metafora – un qualche straccio che consenta di attendere con decenza che sia pronto il tanto agognato abito sartoriale.

Sia consentita un’ultima considerazione, ancora con riguardo alla triade – sempre più complessa – di rapporti tra giudice comune, giudice costituzionale e legislatore.

Nell’analizzare la sentenza della Corte costituzionale sulla pena naturale, la dottrina ne ha apprezzato il *self restraint* e il rispetto manifestato nei confronti della discrezionalità legislativa²², arrivando, in maniera ancor più decisa, a ritenere che qualsiasi pronuncia di accoglimento avrebbe invece reso «assai difficile contestare la validità della visione critica assunta da quanti ritengono che la Corte stia pian modificando l’equilibrio dei poteri, oltretutto sulla scorta di un ben preciso e scientemente studiato disegno»²³.

D’altro canto, però, la dottrina non ha mancato di esplorare la possibilità che a risolvere il problema della pena naturale fosse direttamente il giudice comune – in assenza di qualsivoglia intervento perimetrativo del giudice costituzionale – ma semplicemente attraverso una disapplicazione della pena in attuazione del principio di proporzionalità previsto dal paragrafo 49, terzo comma, della Carta dei diritti

¹⁹ Cfr. ancora PADOVANI (2024), § 3.

²⁰ Profondo è lo sforzo di approfondimento comparato compiuto dalla dottrina in questa materia, si cfr. CATERINI (2025), p. 44 ss.; FLORIO (2025), p. 175 ss.; FORNASARI (2025), p. 137 ss.; ID. (in corso di pubblicazione), § 3 ss.; PENCO (2024), p. 1460 ss. Ebbene, una valenza non meramente confinata a una qualche mitigazione sanzionatoria è assente nella quasi totalità degli ordinamenti di *common law*, come anche in Francia e in Spagna.

²¹ V. PADOVANI (2024), § 4. In senso adesivo FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 10.

²² Cfr. PENCO (2024), p. 1488.

²³ Cfr. FLORIO (2023b), p. 33.

fondamentali dell'Unione europea²⁴, sulla base dell'effetto diretto di tale previsione come affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea²⁵.

A prescindere dalla considerazione pratica che con tale scenario teorico sarà difficile confrontarsi nella prassi, stante l'estraneità all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea delle fattispecie incriminatrici – omicidio e lesioni personali colpose di varia guisa – per le quali più comunemente si pongono questioni di pena naturale, è opportuno soffermarsi su quanto si finisca per riconoscere al giudice comune poteri di intervento sulle scelte ordinamentali del legislatore democraticamente legittimato più incisivi rispetto a quelli che si è pronti a riconoscere al giudice costituzionale, sebbene il primo, e non il secondo, sia soggetto ai più stringenti limiti ordinamentali rappresentati dal principio di sottoposizione alla legge di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Si tratta di un indirizzo, già manifestatosi rispetto ad altre importanti questioni, che merita qui di essere segnalato, ma la cui approfondita analisi non può che esulare da queste note²⁶.

3. Tra diritto e senso di (in)giustizia.

Ritornando alla vicenda all'attenzione della magistratura milanese, forte era il rischio che la sentenza di infondatezza recentissima della Corte costituzionale potesse fornire lo stimolo decisivo per evitare qualsiasi confronto con la complessa tematica della rilevanza della pena naturale, per sbrigare rapidamente la pratica seguendo «il diritto», come pure, per stessa ammissione del pubblico ministero, si è sempre fatto per vicende analoghe a quella qui in esame.

Chiara la soluzione all'uopo prospettabile: «proporre alla madre di patteggiare una pena minima, a pena sospesa».

Una soluzione che potrebbe considerarsi – con buona dose di cinismo – tutto sommato sufficiente.

Il pubblico ministero, tuttavia, coraggiosamente esclude tale soluzione, sulla base della «ferma convinzione della [sua] ingiustizia».

Sarebbe mero esercizio di ipocrisia ritenere che l'irrogazione della pena nel caso in esame potrebbe servire una qualsivoglia funzione tra quelle ad essa riconnesse; del pari, sarebbe impossibile disconoscere la torsione applicativa dell'istituto della sospensione condizionale della pena, chiamato a svolgere non il ruolo special-

²⁴ CATERINI (2025), p. 51 ss.; pur sottolineandone i limiti FLORIO (2025), p. 361 ss. Adombrava questa possibilità, per sottolinearne ci pare l'assurdità, non a caso qualificandola come «conclusione estrema» traibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, PELISSERO (2023), p. 1373 s.

²⁵ Nella sentenza di Grande Sezione CGUE, 8 marzo 2022, C-205/20, NE. Sulla quale cfr. BRANCATI (2022), p. 1 ss.; BRESCIANI (2022), p. 637 ss.; PERIN (2022), p. 1382 ss.; VIGANÒ (2022), p. 1 ss.; e volendo RECCHIA (2022), p. 887 ss.

²⁶ Sulle potenzialità e soprattutto sui limiti della risoluzione di possibili contrasti tra la disciplina normativa e la costituzione in sede decentrata ad opera del giudice comune, cfr. *amplius* RECCHIA (2020), p. 337 ss.

preventivo che gli è da sempre assegnato, ma un ruolo di strumento clemenziale *extra-ordinem*²⁷.

L'ingiustizia sarebbe dunque evidente nella strumentalizzazione dell'indagata, chiamata a partecipare, senza alcuno scopo, a questo rituale vuoto dettato dal diritto vigente, a questa inflizione di pena come «sterile adempimento legale privo di senso e di ragione»²⁸.

Da qui la – rarissima – postura assunta dal pubblico ministero nella vicenda in esame, di disobbedienza al diritto per ragioni di giustizia, che si industria nella ricerca di «valvole di sfogo», che consentano di “strumentalizzare” il diritto pur di «arrivare alla soluzione *più giusta*»; una postura che ricorda piuttosto i dibattiti anglo-americani sulla natura di contropotere della giuria rispetto al legislatore, soprattutto con riguardo al controverso istituto della *jury nullification*²⁹.

La «valvola di sfogo» per assicurare una soluzione giusta è individuata dal pubblico ministero nell'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, come previsto dall'art. 131-*bis* c.p., che consentirebbe di archiviare il procedimento penale *ex art.* 411 c.p.p.

Pur apprezzando la spinta morale che anima tale richiesta, è difficile tacerne le insuperabili criticità.

In primo luogo, anche in questo caso cristallina sarebbe la torsione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, forgiato dalla dottrina in termini prettamente oggettivi, il quale, seppur sempre più contaminato dalle scelte legislative di componenti soggettive, resta ancorato al presupposto della «esiguità del danno»³⁰. Un elemento quasi astrattamente inconciliabile con la pena naturale, la quale assume rilevanza proprio per lo strazio del reo a causa dell'enormità dei danni cagionati ad una persona a lui strettamente legata. Sostenere, nella vicenda qui in esame, che il danno causato dal reato sarebbe esiguo, sarebbe senz'altro stigmatizzabile come un travisamento dei fatti da parte del giudice nell'attività sussuntiva.

In secondo luogo, è lo stesso pubblico ministero a ricordare che è il comma secondo dell'art. 131-*bis* c.p. a dettare che «[l']offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, [...] quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona».

Tale inciso, tuttavia, potrebbe essere interpretato, come caldeggiato da una voce dottrinale³¹, «come limitato alla preterintenzione e alla fattispecie di cui all'art. 586 c.p.».

²⁷ Cfr. anche il netto giudizio di PADOVANI (2024), § 2, secondo il quale «non sembra dubbio che le peculiarità, in qualche modo eccezionali, di una situazione riconducibile ad una 'pena naturale' trascendono le prospettive teleologiche di una misura meramente sospensiva».

²⁸ L'espressione è di PADOVANI (2024), § 1.

²⁹ Cfr., *ex multis*, CONRAD (1999).

³⁰ Critici sulla possibilità di ricorrere all'istituto della particolare tenuità del fatto anche FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 2; PENCO (2024), p. 1491.

³¹ V. FLORIO (2023a), p. 21 ss.; FLORIO (2025), p. 328 ss.

Ancora una volta, gli apprezzabili intenti di tale lettura, si scontrano con «i cancelli delle parole»³² e con l'impossibilità di giungere, attraverso una supposta *teleologische Reduktion* della norma, ad una *interpretatio abrogans* della disposizione normativa.

L'*intentio legis*, infatti, è chiarissima e copre proprio l'intero perimetro dei fatti colposi, come affermato nella relazione allo schema di decreto legislativo «[i]l riferimento è da intendersi alle ipotesi di omicidio colposo, lesioni colpose gravissime e ogni altra ipotesi di evento di tal tipo che derivi, quale conseguenza non voluta, dalla commissione di un delitto doloso, secondo quanto previsto dall'art. 586 codice penale»³³.

Ben strana, d'altronde, sarebbe la riduzione della disposizione normativa all'omicidio preterintenzionale, già fuori dal perimetro applicativo dell'istituto per la pena ad esso ricollegata, e, di fatto, al solo art. 586 c.p., in questo modo nettamente separato dalle stesse disposizioni cui esso stesso rinvia.

Infine, inutile nascondere la precarietà di tale soluzione, rimessa alla volontà degli organi giudicanti della vicenda di piegare l'istituto in esame alle esigenze di giustizia emergenti dal caso in esame e senza possibilità di farsi soluzione ordinamentale per tutti i casi di pena naturale.

Pare allora opportuno continuare a credere che in uno stato costituzionale che dispone di una costituzione e di un organo di giustizia costituzionale, le discrasie tra diritto e giustizia debbano essere ricomposte in tale sede, non trattandosi d'altro che di un conflitto tra diritto subprimario e principi costituzionali.

Di qui, allora, la nostra preferenza per la soluzione presentata in via meramente subordinata dal pubblico ministero, quella di tornare dinanzi alla Corte costituzionale sottoponendole una nuova questione di legittimità costituzionale.

4. Riavviare il dialogo.

Il pubblico ministero nella sua richiesta di archiviazione illumina con grande merito i profili di frizione della disciplina normativa con i principi costituzionali, fornendo le basi non solo per un possibile provvedimento di archiviazione, ma altresì per la proposizione della questione di legittimità costituzionale.

È però compito del giudice dell'archiviazione comprendere la fattibilità e il contenuto di una eventuale ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Se, come ci ha ricordato di recente il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Piero Gaeta, la «dialogia armoniosa, interna ed esterna, è la condizione essenziale dello *ius dicere*, il suo presupposto primo», è proprio al giudice comune che la nostra Costituzione affida il compito delicatissimo di avviarlo, di farsi latore della «non

³² L'insuperabile espressione è naturalmente di IRTI (2015).

³³ Relazione illustrativa dello schema di Decreto legislativo recante disposizioni in materia non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, pagina 3.

raggiungibile varietà del concreto»³⁴, con le sottese istanze di giustizia evidenziate dal pubblico ministero e dal difensore, affinché il giudice costituzionale possa vagliare al suo cospetto la generale e astratta previsione legislativa.

Nessuna indiscriminata preclusione rispetto a questo dialogo può venire, come si è detto dalla recente sentenza di infondatezza della Corte, ma ciò non toglie che sono sempre in agguato per il giudice comune le usuali «insidie» nella proposizione dell'incidente di costituzionalità³⁵.

In effetti, anche il Giudice per le indagini preliminari milanese, così come il giudice dell'ordinanza fiorentina, si troverebbe a sollecitare l'intervento della Corte costituzionale prima del dibattimento, in una fase procedimentale dove non si discute della pena da irrogare al reo, ma esclusivamente, nel caso milanese, della possibilità o meno di archiviare il procedimento penale.

La questione di legittimità costituzionale sarebbe certamente rilevante, in questa specifica fase procedimentale, qualora il *petitum* fosse individuato dal giudice rimettente nella possibilità di dare rilevanza processuale alla pena naturale come ipotesi di archiviazione. Facile predire, tuttavia, che un'ordinanza così congegnata esiterebbe nuovamente in una pronuncia di infondatezza da parte della Corte, avendo quest'ultima già chiarito, in maniera inequivocabile, che tale soluzione processuale va al di là, a suo giudizio, del *minimum* costituzionale da assicurare.

Si tratta di ostacolo non insormontabile, poiché ben potrebbe il giudice delle indagini preliminari formulare il *petitum* – nel senso indicato dalla richiesta di archiviazione – come volto ad ottenere una causa di non punibilità per i casi di pena naturale, sul modello dell'art. 131-*bis* c.p. Una pronuncia di accoglimento, infatti, determinerebbe per il giudice rimettente la necessità di disporre l'archiviazione ai sensi dell'art. 408, primo comma, c.p.p. poiché, a quel punto, «gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consent[irebbero] di formulare una ragionevole previsione di condanna». Tale considerazione dovrebbe quindi essere sufficiente a fondare la rilevanza e dunque l'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, pur al metro della giurisprudenza recentissima della Corte sin troppo restrittiva nei confronti delle questioni di legittimità costituzionale provenienti dal giudice investito della richiesta di archiviazione³⁶.

³⁴ Questa l'espressione partorita dalla penna di DELL'ANDRO in Corte cost., sent. n. 644 del 8 giugno 1988, § 3 del *Considerato in diritto*.

³⁵ Prendiamo a prestito l'efficacissima espressione di MANES (2019), p. 173 ss.

³⁶ Il riferimento è alla sentenza n. 127 del 2025, nella quale la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio di un soggetto indagato per diffamazione militare, nonostante la questione, pur indubbiamente rivolta alla proporzione della sanzione prevista dal legislatore, individuasse il *petitum* nella totale dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato in esame, a vantaggio della fattispecie incriminatrice comune di diffamazione. L'accoglimento della questione avrebbe comportato, nell'ottica del rimettente, una diretta incidenza sulla decisione del giudizio *a quo*, che si sarebbe dovuto concludere con una sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, con trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria. Nonostante la, a nostro sommo avviso, più che plausibile motivazione del rimettente sulla rilevanza, la Corte ha affermato, nondimeno, che «poiché la censura proposta concerne esclusivamente il trattamento sanzionatorio della diffamazione militare, è da

Non si può fare a meno di notare, tuttavia, che un'ordinanza così formulata, pur richiedendo alla Corte un intervento additivo sul piano sostanziale, attraverso l'introduzione pretoria di una causa di non punibilità, trascinerebbe inevitabilmente con sé, per il meccanismo appena descritto, una rilevanza processuale della pena naturale con la conseguenza di consentire che, in questi casi, non si svolga il dibattimento penale.

Ancora una volta, non si tratta di parteggiare, *de iure condendo*, per tale più limitata rilevanza nel nostro ordinamento della pena naturale, quanto di chiedersi quale sia il livello minimo di tutela richiesto dalla Costituzione, che possa essere affermato senza tentennamenti dal giudice costituzionale.

In quest'ottica, pare doversi ritenere di più semplice accoglimento una prospettazione ancor più minimale della questione di legittimità costituzionale, che abbandoni l'idea di forgiare un nuovo istituto, una nuova causa di non punibilità, per seguire la strada, più usuale per i giudici costituzionali della misura della pena, certo con la particolarità – per la prima volta – della richiesta di una rinuncia totale alla pena, pur in presenza di una sentenza di condanna³⁷.

Qualora si seguisse questa strada, tuttavia, la questione non potrebbe sicuramente ritenersi rilevante nella fase processuale in corso, con la necessità per il giudice delle indagini preliminari di respingere la richiesta di archiviazione. Essa diverrebbe rilevante, infatti, solo rispetto al giudice che dovesse concretamente confrontarsi con la misura della pena da irrogare e dunque: in via quasi ipotetica lo stesso giudice delle indagini preliminari qualora fosse chiamato, ai sensi dell'art. 447 c.p.p., a decidere su una richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari; oppure, più verosimilmente, il giudice del dibattimento, dinanzi al quale si celebrerebbe il processo penale relativo a questa vicenda a seguito di imputazione coatta e di rinvio a giudizio dell'accusato.

Proprio quest'ultima strada rappresenta forse, per la corrispondenza con i contenuti dell'ordinanza di rinvio che ci pare più convincente, quella maggiormente adatta a raggiungere l'auspicato essenziale passo in avanti da parte del giudice costituzionale.

Veniamo, quindi, al contenuto della possibile questione di legittimità costituzionale, da modellare sul canovaccio oramai collaudato delle questioni in materia di misura della pena.

Ad essere oggetto di rinvio al giudice costituzionale sarebbe l'articolo 590, in combinato disposto con l'articolo 583, comma 2, n. 1, c.p., nella parte in cui, prevedendo la pena minima di tre mesi di reclusione, non consente al giudice di non irrogare alcuna pena, qualora, per le gravi sofferenze patite dal reo in conseguenza degli effetti del reato sulla prole e per la lievità del profilo di colpa ad egli rimproverabile, l'infrazione di una qualsiasi pena, pur in misura minima, si dimostri inutile rispetto al perseguimento di

escludere che in questa fase processuale il giudice debba fare applicazione del frammento di norma censurato».

³⁷ Cfr. altresì PADOVANI (2024), § 2, per il quale questa sarebbe anche l'unica via per il riconoscimento di una rilevanza alla pena naturale, poiché «per riconoscere alla 'pena naturale' una funzione surrogatoria rispetto alla pena legalmente prevista, non si può prescindere da una sentenza di condanna».

qualsivoglia funzione ad essa assegnata. Tale disposizione si porrebbe in contrasto anzitutto con l'art. 27, terzo comma, Cost., ma anche con gli articoli 3 e 13 Cost.

L'intervento non riguarderebbe dunque un nutrito novero di reati ma si concentrerebbe sulla sola fattispecie incriminatrice rilevante nel giudizio *a quo*, con possibili effetti a cascata in caso di accoglimento – sulle altre ipotesi di lesioni colpose e sull'omicidio colposo – che passerebbero però in ogni caso da un vaglio puntuale caso per caso del giudice costituzionale, in quello che potrebbe diventare «uno sciame di precedenti»³⁸.

Anche con riguardo al rapporto intercorrente tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ci si attesterebbe sul solo rapporto che viene in rilievo nella vicenda *a quo*, lasciando ancora una volta che sia la molteplicità dei casi del reale a far sì che si allarghi induttivamente e non deduttivamente il novero dei rapporti considerati dall'ordinamento ai fini della rinuncia alla pena.

D'altro canto, tale rapporto non sarebbe valorizzato autonomamente, ma solo per l'accertata sofferenza del reo in conseguenza degli effetti del reato sulla vittima, così da escludere in giudizio la rinuncia alla pena nei casi – in verità del tutto infrequenti – nei quali non vi sia un legame effettivo, ma solo un legame familiare astratto tra i soggetti e dunque non vi sia alcuna sofferenza significativa per il reo, se non addirittura sentimenti positivi per l'accaduto. L'accertamento processuale della sofferenza rappresenta da sempre, in un ordinamento laico, un elemento di complessità e di scetticismo nei confronti della pena naturale³⁹, ma ciò non toglie che il giudice del dibattimento può e deve ricostruire, come in ogni vicenda, gli elementi oggettivi dai quali è possibile ricavare, secondo massime di esperienza, i sentimenti vissuti dal reo. La stessa descrizione puntuale della quotidianità della malattia e della sua gestione da parte dei cari può ben far comprendere l'ineluttabilità del perenne confronto con la tragica vicenda occorsa, icasticamente rappresentata dal pubblico ministero del caso in esame come «una sorta di ergastolo con fine pena mai». Da questo punto di vista, per quanto possa essere doloroso, il dibattimento potrebbe rappresentare forse anche la sede rituale per il racconto della vicenda da parte dello stesso reo, qualora vi acconsenta naturalmente.

Soprattutto, il dibattimento dovrebbe servire a ricostruire con gran cura i profili di colpa del reo, così venendo incontro all'esigenza avvertita dalla Corte di distinguere tra contesti colposi di diversa rilevanza sociale e criminologica. Dunque, nel caso di specie, anche sulla base della sottolineata importanza nella sentenza precedente della Corte dei profili specifici del caso concreto, sarebbe opportuno ricostruire e affermare il carattere generico della regola cautelare violata, la mancata previsione dell'evento e, soprattutto, il carattere, in molti casi lievissimo del profilo di colpa imputabile al reo, anche con riferimento alla misura soggettiva della colpa, ad esempio confrontandosi con serietà con la situazione soggettiva di forte stress e di cronica carenza di sonno da parte

³⁸ Similmente a quanto avvenuto, ad esempio, in materia di presunzioni di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – cfr. MANES (2014), p. 457 ss. – o più di recente sul divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti nei casi recidiva reiterata *ex* art. 69, comma 4, c.p.

³⁹ Cfr. diffusamente sul punto FLORIO (2025), p. 71 ss.

dei genitori di bimbi molto piccoli e con le reali possibilità per il soggetto attivo in tali contesti di evitare anche violazioni cautelari di minimo rilievo, che tuttavia conducono a tragiche conseguenze.

Infine – si tratta però dell’architrave della questione di legittimità prospettata – occorrerebbe chiarire perché una qualsiasi misura di pena, anche molto contenuta, si tramuterebbe in una violazione delle citate disposizioni costituzionali.

Sarebbe compito del giudice, all’esito del dibattimento e dopo la discussione delle parti, mostrare come nel caso di specie non sussistano possibili funzioni da assegnare alla pena, pur minima, da irrogare.

Non si può come è evidente ritenere necessario un percorso special-preventivo, né declinato in chiave positiva né declinato in chiave negativa⁴⁰, nei confronti di questa madre, che se mai avrà il coraggio di rimettersi alla guida, avrà chiarissima l’importanza del rispetto delle regole cautelari che ad essa si accompagnano⁴¹.

Ciò dovrebbe bastare, a rigore, a dimostrare l’incompatibilità di qualunque pena irrogata con il principio rieducativo sancito dall’art. 27, terzo comma, della nostra Costituzione, stante il principio affermato dalla Corte costituzionale della «non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena» (sentenza n. 149 del 2018). Dunque, pur ad individuare altre funzioni assolvibili dalla pena nella vicenda concreta, l’assoluta mancanza di una qualsiasi possibilità di concepire un percorso di rieducazione del condannato, dovrebbe condurre alla conclusione che assisteremmo ad una strumentalizzazione del singolo per fini collettivi.

È utile tuttavia soffermarsi sulla incapacità di attribuire alla pena qualsivoglia altra funzione. Quanto alla prospettiva della general-prevenzione negativa, gli effetti del reato sono in grado di esercitare una deterrenza maggiore di quella che qualsiasi pena potrà mai esercitare; d’altro canto, nessun consociato avvertirebbe in questa vicenda l’ingiustizia della non punizione o addirittura potrebbe essere portato a non conformare la propria condotta a quanto richiesto dall’ordinamento, sul presupposto che comunque sarebbe poi semplice sfuggire alla pena⁴². Né, in prospettiva general-preventiva positiva, si può seriamente pensare che la mancata irrogazione di pena in questi casi estremi impedisca di veicolare il messaggio sociale del rispetto delle regole cautelari qui violate⁴³.

Per completezza – pur nella nostra avversione per una legittimazione in termini retributivi dell’irrogazione di pena – occorre solo segnalare che forse è nella logica retributiva, in questo tetro bilancio contabile tra male causato e male subito, che per la prima volta si avverte l’ingiustizia, quale mancata quadratura del bilancio,

⁴⁰ Cfr. diffusamente FLORIO (2025), p. 114 ss.

⁴¹ Cfr., in termini generali, FLORIO (2025), p. 117 ss.; FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 11. Sulla base di un esempio identico al caso qui in esame, CATERINI (2025), p. 4 s.

⁴² Cfr., in termini generali, FLORIO (2025), p. 124 ss.; FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 11. Sulla base di un esempio identico al caso qui in esame, CATERINI (2025), p. 4.

⁴³ Cfr., in termini generali, FLORIO (2025), p. 133 ss.; FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 11.

dell'irrogazione della pena a seguito della sofferenza già subita “naturalmente” in conseguenza del reato⁴⁴.

Se tali affermazioni sono corrette – nella teoria come in quanto accertato in dibattimento con riferimento al caso di specie –, si comprende allora che il problema non è, in chiave costituzionale il mancato riconoscimento diretto della sofferenza patita in conseguenza del reato, secondo il modulo, intuitivo quanto forse fuorviante, di un *ne bis in idem* sostanziale dei patimenti; non si tratta, detto altrimenti, di ingegnarsi nella alchemica trasformazione della sofferenza morale in giorni di prigione da sottrarre alla “pena forense” da irrogare. La rilevanza della pena naturale emerge nell’ambito, tutt’altro che sconosciuto o impervio per il giudice comune, della considerazione della pena adeguata al caso concreto sulla base delle funzioni che essa deve assolvere.

Qualora si giunga alla conclusione che la pena irrogata non potrebbe assolvere nessuna funzione, essa non sarebbe semplicemente sproporzionata, ma prima e più in alto inumana, frutto di un esercizio arbitrario, perché non finalizzato, del potere punitivo, ponendosi quindi in contrasto con la prima parte e non solo la seconda dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione⁴⁵, oltre che con l’art. 3 per l’irragionevolezza e arbitrarietà del potere punitivo esercitato e con l’art. 13 per l’assenza di giustificazione della conseguente limitazione della libertà personale.

A nulla varrebbe obiettare che questo o quell’altro istituto – dalla particolare tenuità del fatto alla sospensione condizionale della pena – possono essere forzati e strumentalizzati al fine di dare risposta a questa frizione tra la disciplina di casi concreti come quello qui in esame e i parametri costituzionali richiamati, poiché appunto il ricorso ad essi passa per il sovvertimento della funzione loro assegnata nell’ordinamento.

5. Assicurare la legittimità costituzionale.

Lo si è detto più volte – ed è sottinteso alla qui caldeggiata via della proposizione di un nuovo incidente di costituzionalità – che la recente sentenza della Corte in materia di pena naturale rappresenta, a nostro avviso, un passaggio interlocutorio e non una chiusura definitiva rispetto a tale materia.

Una questione di legittimità costituzionale “minimale”, in un caso “perfetto” come quello milanese, riteniamo potrebbe condurre ad una decisione di accoglimento da parte della Corte.

Soprattutto, v’è da auspicare quantomeno che una questione così impostata possa comunque raggiungere un risultato diverso e più fecondo di quello raggiunto nella prima occasione.

⁴⁴ Cfr., in termini generali, FLORIO (2025), p. 99 ss.; FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 11. Sulla base di un esempio identico al caso qui in esame, CATERINI (2025), p. 5.

⁴⁵ In questo senso anche FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 20; V. MANES (2024b), p. 217.

In effetti, anche a ritenere – in consonanza con lo scetticismo di parte della dottrina penalistica⁴⁶ – che le possibilità di ricondurre la disciplina normativa *ad constitutionem* siano tali e tante da rendere ineludibile un intervento discrezionale del legislatore, il quale assuma in prima persona anzitutto il compito preliminare di individuare l’ambito dell’ordinamento nel quale collocare l’istituto della pena naturale, la Corte potrebbe quantomeno accertare un *vulnus* costituzionale, così da segnalare con estrema pregnanza il carattere non più procrastinabile di questo intervento. Una tecnica decisoria di recente spesso adoperata da parte del giudice costituzionale di fronte a questioni caratterizzate, come in questo caso, da un ventaglio alquanto ampio di soluzioni ipotizzabili per ripristinare la legittimità costituzionale⁴⁷.

Certo, ancor più che negli altri casi nei quali si è fatto ricorso a questa tecnica decisoria, sarebbe ben difficile, se non impossibile, accettare le conseguenze di una decisione di inammissibilità nel caso concreto e dunque la condanna nel giudizio *a quo*; con il rischio che sia il giudice comune, e non già il legislatore, a piegare questa o quella norma dell’ordinamento al fine di garantire l’auspicato esito assolutorio.

Chissà, allora, se – sempre qualora non si voglia da subito imboccare la strada maestra della fondatezza – una simile questione di legittimità costituzionale non possa rappresentare l’occasione per rispolverare, per la quarta volta e sempre in materia penale, la tecnica dell’ordinanza motivata di rinvio dell’udienza⁴⁸.

Come è noto, la Corte ha fatto ricorso a tale tecnica nella prima circostanza proprio nella vicenda Antoniani-Cappato – di qui anche tecnica c.d. Cappato – sul tema del suicidio medicalmente assistito con l’ordinanza n. 207 del 2018, all’esito dell’udienza pubblica del 23 ottobre 2018. La seconda occasione è venuta con l’ordinanza n. 132 del 2020, all’esito della camera di consiglio del 9 giugno 2020, con riguardo alla previsione della pena detentiva per la diffamazione del giornalista. L’ultimo ricorso a tale tecnica si è avuto in materia di ergastolo ostativo dopo l’udienza pubblica del 23 marzo 2021 con l’ordinanza n. 97 del 2021, poi “prorogata” nei suoi effetti dalla successiva ordinanza n. 122 del 2022.

Pur affaticando la lettura, l’inserimento delle date di ciascuna vicenda è necessario a sviluppare qualche riflessione.

⁴⁶ Cfr. FLORIO (2023b), p. 32 ss.

⁴⁷ Si veda la recente sentenza n. 96 del 2025 che dopo aver chiaramente accertato il *vulnus* lamentato dal rimettente con riferimento alla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13, secondo comma, Cost. della mancanza di una disciplina contenuta in fonte primaria dei «modi» del trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza per i rimpatri, ha nondimeno dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate «atteso che gli strumenti del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi non permettono a questa Corte di rimediare al difetto di una legge che descriva e disciplini con un sufficiente grado di specificità i “modi” del trattenimento dello straniero presso il CPR, non rinvenendosi nell’ordinamento una soluzione adeguata a colmare la riscontrata lacuna mediante l’espansione di differenti regimi legislativi».

⁴⁸ Cfr. su tale tecnica di recente, *ex multis*, PUGIOTTO (2022), p. 761 ss.; RUOTOLO (2023), § 4.3.; SPADARO (2023), p. 127 s.

Tutti i tre “inviti” rivolti dalla Corte costituzionale al Parlamento si sono collocati in un’unica legislatura, la diciottesima, iniziata il 23 marzo 2018 e conclusasi il 12 ottobre 2022.

Del collegio che ha dato battesimo a questa tecnica decisoria svolgono ancora le loro funzioni solo 3 giudici costituzionali; ben 8 dei 15 giudici costituzionali attuali, dunque la maggioranza relativa, non erano presenti in collegio nemmeno nell’ultima occasione nella quale la Corte ha fatto ricorso a tale tecnica.

Sono d’altronde trascorsi più di quattro anni dall’ultima ordinanza di rinvio dell’udienza a data fissa con monito al legislatore affinché intervenga sulla disciplina censurata.

Vi è forse il rischio, dunque, che questa innovazione negli schemi decisionali del giudice costituzionale possa cadere in desuetudine, qualora non rispolverata di tanto in tanto dalla Corte – e da una differente Corte, quanto alla sua composizione – e non testata anche con una differente composizione delle Camere.

Peraltro, proprio il tema della pena naturale potrebbe costituire un’ottima occasione per il consolidamento della tecnica decisoria “Cappato”, trattandosi di tema sì di elevata complessità tecnica⁴⁹, ma di scarsa sensitività politica, certamente di gran lunga inferiore alle altre ipotesi sinora succedutesi di ricorso a tale tecnica. Si potrebbe insomma realizzare quell’ideale di dialogo e cooperazione tra Corte e Parlamento che a tale tecnica è sotteso.

6. Riscrivere l’ordinamento.

Che si arrivi al legislatore sulla base dello schema Cappato o di un monito della Corte costituzionale ovvero che questi decida di intervenire di sua iniziativa sul tema della pena naturale, si tratta, per le ragioni già esposte, di un intervento ineludibile, che non potrà in alcun modo essere surrogato da una sentenza pur di accoglimento della Corte costituzionale.

Al legislatore, infatti, – e solo a lui – è demandata una riflessione non già sul perimetro minimo di riconoscimento di queste ipotesi al fine di evitare contrasti con il testo costituzionale, quanto sul dispiegarsi ottimale di un neo-introdotto meccanismo di valorizzazione di tali ipotesi.

Sul punto, molte e approfondite sono le riflessioni *de iure condendo* della dottrina, anche molto recente⁵⁰.

In questa sede – per le evidenti ragioni di concisione – non possono che abbozzarsi solo i nodi principali che un qualsiasi intervento legislativo dovrà affrontare.

Il primo e più immediato è rappresentato dalla natura, in sede sostanziale o processuale, del riconoscimento della pena naturale e, a cascata, dalla sede normativa dell’interpolazione.

⁴⁹ Come ricorda PADOVANI (2024), § 1, si tratta di «fattispecie esimente dai contorni inevitabilmente sfumati; per cui [...] risulta assai difficile delinearne persuasivamente i connotati normativi».

⁵⁰ Cfr. FLORIO (2025), p. 324 ss.; FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 12 ss.

L'esperienza comparata mostra innumerevoli ipotesi di riconoscimento della pena naturale in sede meramente processuale, nell'ambito dei criteri di opportunità nell'esercizio dell'azione penale (Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Messico, Nicaragua e Perù). A prescindere dalla possibilità di adattare tale soluzione, in senso vincolante, alla più rigida configurazione costituzionale nel nostro ordinamento dell'esercizio dell'azione penale⁵¹, ci pare che tale scelta rischi di trasfigurare in senso deflazionistico una vicenda invece intimamente legata a considerazioni sostanziali sulle ragioni profonde del punire, o meglio in questo caso del non punire⁵².

Spostandosi sul versante sostanziale, allora, la scelta più ovvia e usuale sarebbe quella di prevedere una causa di non punibilità, secondo la formula ad esempio adoperata nell'art. 131-*bis* «la punibilità è esclusa»⁵³.

Tuttavia, l'esperienza comparata (dalla Germania alla Svizzera, dalla Finlandia alla Svezia) ci mostra una netta predilezione per un riconoscimento quale ipotesi di mera rinuncia all'irrogazione della pena. Un tale modello era stato fatto proprio anche dal progetto Pagliaro, che nell'articolo 40 appunto rubricato «Astensione dalla pena», prevedeva la possibilità per il giudice di «astenersi dall'infliggere la pena»⁵⁴.

Tale soluzione rappresenterebbe un'ipotesi innovativa – e magari replicabile in altri contesti⁵⁵ – di espansione dell'attività del giudice di commisurazione della pena, fino ad arrivare al suo azzeramento, pur in presenza di una sentenza di accertamento dei fatti e di condanna⁵⁶.

Oltretutto – peccando forse di *esprit de géométrie* dogmatico – pur nella medesimezza dei risultati, la seconda opzione pare meglio descrivere l'ipotesi in esame, nella quale la non punizione del reo non è frutto di una astratta scelta politica di non punire da parte del legislatore, quanto dell'impossibilità, in concreto, di irrogare una pena al reo che possa avere un qualsiasi significato positivo.

Da questa configurazione discenderebbe come sede appropriata dell'intervento legislativo un neo-introdotta art. 132-*bis* c.p.⁵⁷, che subito detti i requisiti di fattispecie

⁵¹ Cfr. sul punto FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 12.

⁵² In questo senso anche FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 12.

⁵³ In questo senso FLORIO (2025), p. 303, che ne propone la collocazione non a caso in un art. 131-*ter*.

⁵⁴ L'articolato è disponibile online al seguente link: ristretti.it/areestudio/giuridici/riforma/articolatopagliaro.htm. Sui progetti legislativi italiani, anche con riferimento alla scelta, meno incisiva in tema di pena naturale del successivo progetto Pisapia, cfr. FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 9; PENCO (2024), p. 1466 ss. Sul progetto Pagliaro cfr. anche diffusamente TUMMINELLO (2010), p. 278 ss.

⁵⁵ In un momento nel quale la dottrina torna ad interrogarsi sull'opportunità di una revisione in profondità della commisurazione edittale della pena, rinunciando ai minimi edittali, e riespandendo la discrezionalità piena del giudice, su un *continuum* che parte dalla rinuncia alla pena. Cfr., soprattutto partendo dal tema della particolare tenuità del fatto, BRUNELLI (2018), p. 282 ss.; ID. (2022), § 3. Si veda inoltre la recentissima sentenza n. 113 del 2025 della Corte costituzionale, letta da parte della dottrina come addirittura un invito alla rinuncia alla pena in casi di risposta comunque sproporzionata da parte dell'ordinamento, pur quando il giudice si assesti sui minimi di pena, cfr. GATTA (2025).

⁵⁶ Sposa questa soluzione anche FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 18.

⁵⁷ Per FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 18, sarebbe invece opportuno l'inserimento all'art. 133-*quater* c.p.

che legittimano, in deroga a quanto disposto dall'art. 132 c.p., l'irrogazione di una pena difforme dai limiti edittali fissati in astratto dal legislatore.

Certo, una conseguenza di non poco momento della scelta nel senso di una mera rinuncia alla pena e non di una ipotesi di non punibilità, sarebbe l'esclusione di operatività dell'art. 408 c.p.p., poiché sarebbe comunque possibile formulare una ragionevole previsione di condanna.

Sarebbe dunque possibile ipotizzare una disposizione processuale *ad hoc* che consenta, come nel caso tedesco (§ 153b StPO) di anticipare in sede di archiviazione dell'indagine gli effetti di una probabile rinuncia alla pena da parte del giudice del dibattimento. Una disposizione che potrebbe anche attentamente calibrare i requisiti di tale archiviazione per limitarla alle ipotesi nelle quali già in sede di indagini sia stato possibile accertare con chiarezza i requisiti per la rinuncia alla pena, sventando il rischio di qualsiasi torsione meramente deflazionistica nel ricorso a tale disciplina.

Il secondo nodo di grande rilevanza è costituito dalla scelta più o meno ampia sull'ambito di applicazione della novella.

La dottrina ha mostrato con grande chiarezza la necessità di riconoscere rilievo alla pena naturale anche in ipotesi dolose⁵⁸. Purtroppo, grande sarebbe il rischio – nell'ottica del concreto dispiegarsi della dinamica parlamentare – di una limitazione per misura della pena o per singoli reati elencati, secondo il copione, non certo edificante, dell'istituto della particolare tenuità del fatto. In quest'ottica, potrebbe essere forse prudente assestarsi – quantomeno inizialmente – sui soli reati colposi, senza alcuna eccezione, così da far acclimatare l'istituto nel nostro ordinamento e nella giurisprudenza, prima di un'ulteriore significativa estensione dei suoi effetti. D'altronde è in questo contesto che le vicende di pena naturale si dispiegano nella maggior parte dei casi e portano alle conseguenze più manifestamente ingiuste.

Veniamo, infine, al cuore del *drafting* legislativo: la precisa traduzione normativa del concetto di pena naturale.

Ci pare impossibile prescindere dalla previsione di due requisiti cumulativi.

In effetti, discorrendo di pena naturale, si può essere portati a ritenere che l'elemento decisivo sia appunto quello dell'accertamento della "espiazione" di tale concorrente pena. A noi pare, tuttavia, che l'elemento centrale sia solo e soltanto, per l'ordinamento, la conseguenza che tale pena naturale esplica sulla pena da irrogare nel processo penale⁵⁹.

Ancora una volta molto varie sono le formulazioni che ci riporta il dato comparato: in Germania ("comminazione di una pena manifestamente sbagliata" – § 60 StGB), in Svizzera ("pena risulterebbe inappropriata" – Art. 54 c.p.), in Finlandia ("la pena deve essere considerata irragionevole o inutile" – Capo 6, Sez. 12 c.p.), in Svezia

⁵⁸ Cfr. FLORIO (2025), p. 89 ss., 319 ss.; FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 15.

⁵⁹ In senso affine ci paiono le considerazioni di PENCO (2024), p. 1479, secondo il quale la pena naturale può «operare la sua efficacia compensativa rispetto a quella forense *se e nella misura in cui riesce ad adempiere [...] alle funzioni proprie della pena statale*». Similmente, per una «ratifica» giudiziale della pena naturale, che accerti sostanzialmente il già avvenuto raggiungimento delle funzioni attribuibili alla pena, TUMMINELLO (2010), p. 283 ss.

(“è manifestamente irragionevole imporre una sanzione” – Capo 29, Sez. 6 c.p.), in Brasile (“superflua la sanzione penale” – Art. 121 c.p.), in Perù (“la pena risulti superflua” – Art. 2 c.p.p.), in Nicaragua (“rendono sproporzionata l’applicazione di una pena” – Art. 59 c.p.p.), in Messico (“renda manifestamente inutile o sproporzionata l’applicazione di una pena” – Art. 256 c.p.p.), in Argentina (“renderebbero l’applicazione di una pena non necessaria e sproporzionata” – Art. 31 c.p.p.).

Molto puntuale era in proposito la descrizione adoperata dal Progetto Pagliaro (“l’applicazione della pena risulterebbe ingiustificata sia in rapporto alla colpevolezza che alle esigenze di prevenzione speciale”).

Sarebbe importante recuperare nel dettato legislativo un riferimento chiaro all’umanità della pena⁶⁰, come sancita dall’art. 27, terzo comma, Cost.⁶¹, dando – forse per la prima volta – visibilità a livello legislativo a tale principio costituzionale.

Si potrebbe allora disporre che la rinuncia all’inflizione della pena debba operare quando questa risulti «contraria al senso di umanità per l’impossibilità della pena di assumere in concreto alcuna funzione preventiva».

Un giudizio pienamente consono ai poteri del giudice penale, il quale è già chiamato nella commisurazione della pena in senso stretto e in senso lato a confrontarsi con la sua attitudine preventiva speciale e generale. Soprattutto, uno standard di giudizio molto rigoroso, che ben mette in luce il carattere eccezionale di tali ipotesi e lo sforzo argomentativo necessario per giustificare un tale esito processuale.

Se questo è il nucleo portante della rinuncia all’inflizione della pena, diviene meno centrale accapigliarsi su una descrizione puntuale della pena naturale, discettando di gradi di parentela o di affinità⁶². Uno sforzo definitorio non a caso rifuggito dalla quasi totalità degli ordinamenti che danno rilevanza alla pena naturale⁶³. Da questo punto di vista resta ancora valida la scelta del progetto Pagliaro di far riferimento, in termini generali, agli «effetti pregiudizievoli del reato». Ad interessare, infatti, non è il rapporto reo-vittima secondo presunzioni legali di vicinanza tra determinate figure parentali o di altro tipo, quanto il concreto rapporto tra reo-vittima e ancor meglio la concreta incidenza dei danni subiti dalla vittima sul vissuto del reo e la sua idoneità a elidere qualsiasi funzione alla pena da irrogare⁶⁴.

⁶⁰ In ambito comparato, solo la Colombia pare riferirsi all’umanità della pena (“tale da rendere sproporzionata l’applicazione di una sanzione o da contraddire il principio di umanizzazione della pena”). Per un riferimento al principio di umanità con riguardo al tema della pena naturale cfr. altresì FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 20, che parla di «esigenza, percepibile già sul piano morale prima ancora che su quello giuridico, di umanizzazione dell’intervento dell’apparato repressivo dello Stato»; similmente PERRONE (2024), p. 779.

⁶¹ Su tale principio, non abbastanza valorizzato sinora dalla giurisprudenza costituzionale, cfr. MANES (2024a), p. 4 s. e ID. (2024b), p. 215 ss. Cfr., tuttavia, nella recentissima giurisprudenza costituzionale i riferimenti a questo principio nella sent. n. 139 del 2025.

⁶² In fin dei conti a soluzioni di fatto coincidenti si arriva attraverso una descrizione generica del rapporto tra reo e vittima del reato come quella proposta da FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 18, di «comprovato stretto rapporto affettivo».

⁶³ Fa eccezione la sola previsione dell’Ecuador (“quando la vittima o le vittime sono imparentate con il presunto colpevole fino al quarto grado di consanguineità o al secondo grado di affinità” – Art. 372 c.p.).

⁶⁴ In questo senso anche PADOVANI (2024), § 4; PENCO (2024), p. 1487.

Riassumendo quanto detto, l'intervento legislativo potrebbe consistere nell'inserimento di tale articolo all'interno del nostro codice penale:

Art. 132-bis – Rinuncia all'infrazione della pena

Il giudice rinuncia all'infrazione della pena quando le gravi conseguenze pregiudizievoli del reato già patite dal reo rendono tale infrazione contraria al senso di umanità per l'impossibilità della pena di assumere in concreto alcuna funzione preventiva.

A questa disposizione occorrerebbe poi aggiungere un secondo comma che detti che «fuori da tale ipotesi, la pena è comunque diminuita qualora il reo abbia già patito gravi conseguenze pregiudizievoli dal reato»⁶⁵. Ciò consentirebbe una valorizzazione delle conseguenze pregiudizievoli patite dal reo che non abbiano però del tutto annullato le esigenze preventive legate alla repressione del reato. Si tratterebbe di una previsione che potrebbe consentire di dare rilevanza anche a fenomeni, quali la persecuzione mediatica subita dal reo⁶⁶ o l'irragionevole durata del processo, i quali difficilmente potrebbero mai attingere il rigoroso standard per la rinuncia all'infrazione della pena, ma che nondimeno potrebbero meritare una considerazione da parte del giudice non confinata alle mere circostanze attenuanti generiche⁶⁷.

7. Riflessioni conclusive.

Il tema della pena naturale propone da sempre al penalista straordinarie suggestioni, nel suo abitare uno spazio di confine tra dogmatica e politica criminale, nel quale le astratte teorie sulle funzioni della pena debbono ineludibilmente misurarsi con la concreta e tragica realtà.

Si tratta di drammatiche vicende – come quella esemplare del caso qui riportato – nelle quali a orientarci è anzitutto il senso di ingiustizia della punizione, una «*practical intuition*», come si è detto in dottrina⁶⁸, che porta tuttavia con sé il rischio di occasionali soluzioni equitative frutto di forzature interpretative.

Fin troppo facile è comprendere la delicata situazione nella quale il pubblico ministero si è trovato ad operare – e presto il giudice delle indagini preliminari si troverà ad operare – nella vicenda in esame.

⁶⁵ Sull'opportunità di affiancare anche una circostanza attenuante *ad hoc* in questo contesto cfr. anche FLORIO (2025), p. 314 ss.

⁶⁶ Cfr. sul punto CATERINI-GALLO (2025), p. 1 ss. Cfr. volendo anche, in prospettiva comparata, RECCHIA (2017), p. 137 s.; *de iure condito* una simile funzione mitigatrice è stata assegnata alle circostanze attenuanti generiche, cfr. MANES (2022), p. 152.

⁶⁷ Critico sull'estensione della pena naturale anche a tali contesti FORNASARI (in corso di pubblicazione), § 17. Sul rapporto tra pena naturale e misura cautelare in carcere già espiata al momento dell'esecuzione della pena CATERINI (2025), p. 12 ss. Con riguardo al riconoscimento di una pena naturale nelle condizioni degradanti di esecuzione della pena detentiva, cfr. GALLO (2025), p. 1 ss.

⁶⁸ Cfr. DONELSON (2022), p. 560.

Stretto tra il netto ripudio di soluzioni percepite come ingiuste e la strada da molti considerata sbarrata del giudizio di costituzionalità, la soluzione individuata è tutta schiacciata sull'esigenza di ottenere quantomeno un risultato moralmente accettabile nel caso concreto, anche a costo di patrocinare letture non intimamente condivise dell'art. 131-*bis* c.p. e dei limiti posti dal legislatore all'operatività dell'istituto lì disciplinato della particolare tenuità del fatto.

In queste brevi note, si è tentato di sostenere che sia invece del tutto possibile per ciascun protagonista della «dialogia» dello *ius dicere* realizzare l'agognato risultato di un ordinamento giuridico giusto, pur senza mai esorbitare dal proprio ruolo istituzionale. In particolare, che sia possibile per il pubblico ministero risollecitare il giudice a vagliare la legittimità costituzionale dell'attuale mancata valorizzazione della pena naturale, per presentare alla Corte costituzionale una questione ritagliata sul minimo riconoscimento costituzionalmente necessario per evitare decisioni ingiuste; e che sia possibile per la Corte costituzionale accogliere una tale meglio delineata sollecitazione, dando ingresso nel nostro ordinamento a tale minimo riconoscimento, nell'attesa che si compia poi il diverso ruolo del legislatore di disciplinare in dettaglio e in maniera più generale i contorni di tale istituto.

Il perentorio monito della Corte costituzionale «a ciascuno il suo» nella sentenza n. 230 del 1987, che in quella occasione aveva fondato una decisione di inammissibilità proprio in favore del dispiegarsi della discrezionalità legislativa, riteniamo debba servire, in questa vicenda, da richiamo per la stessa Corte circa il suo ruolo, quello di tutelare i diritti fondamentali, che non può abdicare, anche laddove sussistano diverse soluzioni tecniche per la *reductio ad legitimitatem*.

Il riconoscimento – attestato sul minimo costituzionalmente necessario – della pena naturale è necessario ad evitare che possano continuare ad essere pronunciate in questi tragici casi pene disumane che non assolvono alcuna funzione e non trovano alcuna giustificazione razionale.

Un tale intervento, rispettoso dei limiti costituzionali propri del *judicial review of legislation*, non ci pare possa essere liquidato come una «soluzione [che] non farebbe altro che dar ingresso nel nostro ordinamento all'ennesimo inutile “orpello”, nonché ad un istituto fondato su un'idea di “pena naturale” del tutto erronea e fuorviante»⁶⁹.

È al legislatore – e alla sua “sartoria” – che dovranno invece essere rivolte le istanze di *maximum rationality* nella disciplina della pena naturale, sperando che possa fare tesoro dell'enorme contributo *de lege ferenda* offerto dalla recente dottrina.

⁶⁹ Cfr. FLORIO (2025), p. 277.

Bibliografia

- AIMI, Alberto (2023): "Alla Corte costituzionale un'inedita questione in tema di proporzionalità della "pena naturale" nell'omicidio colposo realizzato ai danni di un prossimo congiunto", *Sistema penale*, 4, pp. 47-50
- BRANCATI, Maria Giovanna (2022): "La pena proporzionata: viaggio tra legalità ed equità a partire dalla sentenza C-205/20", *Archivio penale*, 2, pp. 1-28
- BRESCIANI, Pier Francesco (2022): "Contro le pene eccessive: al rimedio costituzionale si aggiunge la disapplicazione europea", *Quaderni costituzionali*, 3, pp. 637-641
- BRUNELLI, David (2018): "Dall'equità commisurativa all'equità nella esenzione da pena per fatto tenue", in PALIERO, Carlo Enrico *et al.* (editor), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Vol. I (Milano, Giuffrè), pp. 251-287
- BRUNELLI, David (2022): "La tenuità del fatto nella riforma "Cartabia": scenari per l'abolizione dei minimi edittali?", *Sistema penale*
- CANZIAN, Nicola (2024): "Il giudizio di proporzionalità intrinseca ed estrinseca: il caso dell'appropriazione indebita", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1199-1208
- CATERINI, Mario (2025): "La pena naturale *de lege lata*", *Archivio penale*, 1, pp. 1-61
- CATERINI, Mario, GALLO, Morena (2025): "Il processo mediatico come pena naturale: verso il riconoscimento della sofferenza in una prospettiva penologica compensativa", *Legislazione penale*, 2025, pp. 1-29
- CONRAD, Clay S. (1999): *Jury Nullification: The Evolution of a Doctrine* (Durham, Carolina Academic Press)
- DONELSON, Raff (2022): "Natural Punishment", *North Carolina Law Review*, 100, pp. 557-599
- FLORIO, Marco Edgardo (2023a): "Art. 131-bis e colpa lieve", *Legislazione penale*, pp. 1-41
- FLORIO, Marco Edgardo (2023b): "La riscoperta della *poena naturalis*: note a margine di una recente questione di costituzionalità", *Legislazione penale*, pp. 1-35
- FLORIO, Marco Edgardo (2024): "Ancora qualche considerazione sulla *poena naturalis*: una rivoluzione mancata?", *Giurisprudenza costituzionale*, 3, pp. 1079-1088
- FLORIO, Marco Edgardo (2025): *La pena naturale* (Napoli, Jovene)
- FORNASARI, Gabriele (2025): "Spunti di diritto comparato sul tema della pena naturale", in ID. *et al.* (editor), *Scritti penalistici italiani per Manfred Maiwald* (Torino, Giappichelli),

pp. 137-154

FORNASARI, Gabriele (in corso di pubblicazione): *La pena naturale, la sua urgenza e i suoi paradossi. Abbozzo di una prospettiva de lege ferenda*

FRANCESCOTTI, Giulia (2024): "Sproporzione sanzionatoria per assenza di qualsiasi plausibile giustificazione dell'intervento legislativo", *Nomos*, 2, pp. 1-18

GALLO, Morena (2025): "Pena naturale versus "risarcimento" della sofferenza. Condizioni detentive degradanti e rimedi ex art. 35 ter o.p.: un'ipotesi di pena naturale 'mediata'", *Archivio penale*, 2, pp. 1-20

GATTA, Gian Luigi (2025): "Un'importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali", *Sistema penale*, 7-8, pp. 129-138

IRTI, Natalino (2015): *I 'cancelli delle parole'* (Napoli, Editoriale scientifica)

MANES, Vittorio (2014): "Lo "sciame di precedenti" della Corte costituzionale sulle presunzioni in materia cautelare", *Diritto penale e processo*, 4, pp. 457-468

MANES, Vittorio (2019): "La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia penale e le sue insidie", in MANES, Vittorio, NAPOLEONI, Valerio (editors), *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale* (Torino, Giappichelli), pp. 171-405

MANES, Vittorio (2022): *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo* (Bologna, il Mulino)

MANES, Vittorio (2023): "Destinati a navigare controcorrente", *Diritto di difesa*, 1, pp. 1-7

MANES, Vittorio (2024a): "Un principio disabitato: l'umanità delle pene", in *Ante Litteram*, 2, pp. 4-5

MANES, Vittorio (2024b): *Introduzione ai principi costituzionali in materia penale* (Torino, Giappichelli)

MANTOVANI, Marco (2024): "Precisazioni su *poenae naturales* e delitti colposi", *Sistema penale*, 6, pp. 37-40

PADOVANI, Tullio (2024): "La 'pena naturale' al vaglio della Corte costituzionale", *Sistema penale*, pp. 1-5

PELISSERO, Marco (2023): "Il principio di proporzionalità (non sproporzionalità) delle pene: recenti sviluppi e impatto anomalo delle fonti eurounitarie sul principio di legalità delle pene", *Diritto penale e processo*, 10, pp. 1359-1376

PENCO, Emmanuele (2024): “In uno specchio, in un enigma. La Corte costituzionale di fronte alla pena naturale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1453-1494

PERIN, Andrea (2022): “Il diritto eurounitario a non incorrere in sanzioni sproporzionate e la discrezionalità correttiva del giudice nazionale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1382-1390

PERRONE, Daria (2024): “Pene naturali e doppio castigo. L'*humanitas* ai confini delle teorie sulle funzioni della pena”, *Diritto penale e processo*, 6, pp. 772-779

PUGIOTTO, Andrea (2022): “Da tecnica a tattica decisoria. L'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo differita per la seconda volta”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 761-771

RECCHIA, Nicola (2017): “Giustizia penale e informazione giudiziaria: spunti comparatistici per il dibattito italiano”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 129-138

RECCHIA, Nicola (2020): *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali* (Torino, Giappichelli)

RECCHIA, Nicola (2022): “La proporzione sanzionatoria nella triangolazione tra giudici comuni, Corte costituzionale e Corte di Giustizia”, *Quaderni costituzionali*, 4, pp. 871-898

RUOTOLO, Marco (2023): “Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953”, *Diritto e Società*, 1, pp. 1-64

SPADARO, Antonino (2023): “Involuzione – o evoluzione? – del rapporto tra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)”, *Rivista AIC*, 2, pp. 103-140

TUMMINELLO, Luca (2010): *Il volto del reo. L'individualizzazione della pena fra legalità ed equità* (Milano, Giuffrè)

VIGANÒ, Francesco (2022): “La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell'Unione europea: sull'effetto diretto dell'art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia”, *Sistema penale*, pp. 1-19

ZINCANI, Marco (2023): “Pene naturali e derogabilità dei minimi edittali”, *Giurisprudenza penale web*, 3, pp. 1-19

ZINCANI, Marco (2024): “Pene naturali: ci rivedremo presto. Un commento a prima lettura della sentenza n. 48/2024 della Corte costituzionale”, *Giurisprudenza penale web*, 3.